

STATUTO

C'ERA UNA SVOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUBBIO PG VIA ASSISANA 18

Numero REA: PG - 376575

Codice fiscale: 04051520544

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " A " ALL'ATTO REP. N. 13.315/7.871	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Denominazione)	
E' costituita, con sede nel Comune di Gubbio la Società cooperativa denominata "C'ERA UNA SVOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, nonché le disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, in materia di impresa sociale e le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo al Codice del Terzo settore, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
Art. 2 (Durata e adesioni)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo	

	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 lettera a) e b)	
	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico	
	mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed	
	educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della Legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi	
	socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di	
	avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa	
	intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le	

	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta	
	per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa addetti alle	
	attività previste dall'oggetto sociale riferibili	
	all'articolo 1, lettera b), della legge 381/1991.	
	Si applica inoltre, il rapporto concernente le differenze	
	retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs	
	112/2017.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende	
	perseguire ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	

	oggetto sia la progettazione, gestione ed erogazione di	
	servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi	
	rivolti alla persona che ogni attività in grado di concorrere	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381	
	"Disciplina delle cooperative sociali" - lettere A e B) - e	
	ss.mm.ii.:	
	LETTERA A): la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, incluse le attività di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d),	
	l), e p), del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera	
	c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al	
	Governo per la riforma del Terzo settore,	
	dell'impresa sociale e per la disciplina del	
	servizio civile universale" e ss.mm.ii. ed a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo progetti	
	con le scuole:	
	1) la promozione e gestione, in proprio e per	
	conto terzi, di servizi socio-sanitari e	
	educativi, di prevenzione, assistenza, cura e	
	riabilitazione a favore delle persone	
	svantaggiate quali anziani (autosufficienti e	
	non), disabili (fisici e psichici), minori a	

	rischio e non, soggetti con problemi	
	psichiatrici, malati, nefropatici, malati	
	terminali, malati di Alzheimer, sieropositivi	
	di HIV e con patologie connesse,	
	tossicodipendenti, alcolisti, giovani,	
	immigrati, apolidi e rifugiati, detenuti, ex	
	detenuti e comunque a tutti i soggetti che	
	necessitano d'intervento sociale, sanitario	
	ed educativo, tenuto conto dell'età, della	
	condizione personale e familiare, della	
	condizione sociale ovvero della rilevanza ai	
	fini dell'interesse pubblico;	
	2) gestione e realizzazione di servizi di	
	accompagnamento al lavoro, borse terapeutiche	
	e di lavoro e comunque promozione e attività	
	per l'inserimento lavorativo;	
	3) gestione e realizzazione di strutture	
	intermedie, centri diurni, centri di	
	accoglienza diurni, strutture a carattere	
	animativo finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative	
	per il tempo libero, la cultura e il turismo	
	sociale;	
	4) gestione e realizzazione di strutture	
	protette, comunità alloggio, comunità di	

	convivenza, centri terapeutici, case di	
	riposo, asili nido, comunità terapeutiche,	
	unità di convivenza, gruppi appartamento,	
	case famiglia, residenze protette, residenze	
	sanitarie assistite, centri diurni per	
	disabili e per anziani, centri educativi per	
	la prima infanzia ecc.;	
	5) attività di accoglienza mediante la gestione	
	di servizi legati al turismo sociale;	
	6) gestione e realizzazione di laboratori	
	artigianali protetti, serre protette,	
	mercatini ecc., con finalità	
	riabilitative/assistenziali;	
	7) animazione culturale e educativa;	
	8) attività culturali, sportive e parasportive,	
	ricreative, di spettacolo, di comunicazione	
	socio culturali;	
	9) attività di animazione interculturale;	
	10) realizzazione e gestione di centri	
	informagiovani e comunque sportelli	
	informativi per i soggetti di cui al presente	
	articolo;	
	LETTERA B): lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	

	svantaggiate ed a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	1) Progettazione, costruzione, manutenzione e	
	gestione di aree verdi, parchi e giardini,	
	progettazione e realizzazione di impianti di	
	irrigazione, esercizio dell'attività	
	florovivaistica e commercio di semi piante e	
	parti di piante;	
	2) Opere di stabilizzazione del terreno;	
	3) La gestione di aziende agricole e di attività	
	agrituristiche connesse, incluse la produzione	
	e la vendita diretta dei prodotti orticoli e	
	frutticoli;	
	4) Trasporto, taglio e vendita legname da	
	riscaldamento;	
	5) Gestione biblioteche e musei;	
	6) Gestione bar e ristorazione;	
	7) Gestione impianti per spettacoli destinati al	
	pubblico;	
	8) La promozione di attività sportive e	
	ricreative attraverso anche la gestione di	
	impianti sportivi polivalenti;	
	9) Organizzazione e allestimento mostre,	
	esposizioni e affini;	
	10) Organizzazione campagne di informazione e	

	pubblicità;	
	11) Servizi di rilevazione dati e sondaggi di	
	opinione;	
	12) La realizzazione di progetti tecnici in	
	ambito industriale, agricolo, zootecnico,	
	ambientale artigianale, agriturismo,	
	commerciale etc;	
	13) Gestione di attività ricettive legate ai	
	regolamenti comunali e provinciali in materia	
	di paese albergo; - l'organizzazione di	
	manifestazioni a sfondo culturale e turistico;	
	- la messa in opera e gestione di impianti	
	ricettivi turistici e/o agrituristici	
	(campeggi, maneggi, aree attrezzate, parchi	
	suburbani);	
	14) L'attivazione e la gestione, anche per conto	
	di altri enti, di progetti di Servizio Civile	
	Nazionale;	
	15) L'acquisto e/o l'affitto di immobili,	
	strumenti, attrezzature e quant'altro si renda	
	necessario allo svolgimento degli scopi	
	sociali; - organizzare corsi di formazione,	
	addestramento, e aggiornamento del personale;	
	- compiere ogni azione mutualistica e	
	scegliere tutte le attività sociali ed	

	imprenditoriali utili al raggiungimento degli	
	scopi suddetti;	
	16) L'organizzazione e la gestione in proprio di	
	corsi professionali o di attività di	
	formazione e ricerca nell'ambito	
	dell'imprenditorialità giovanile e	
	dell'educazione ambientale;	
	17) La produzione industriale e artigianale e la	
	vendita al dettaglio e all'ingrosso di	
	qualsiasi bene o servizio;	
	18) Promuovere la sensibilizzazione e propaganda	
	degli scopi sociali e delle attività operative;	
	19) creazione e gestione di un rifugio per	
	animali;	
	20) attivazione di servizi di interventi	
	assistiti con animali (IAA);	
	21) coltivazione, raccolta, trasformazione e	
	conservazione di piante officinali e di erbe	
	spontanee, nonché realizzazione di progetti	
	correlati alla tutela e alla salvaguardia del	
	patrimonio erbario del territorio;	
	22) attività di gestione ricettiva di ostelli,	
	b&b, alberghi, case vacanza;	
	23) allevamento di api, inclusa la produzione di	
	miele, cera, propoli, pappa reale e veleno,	

	oltre alla vendita delle api stesse;	
	24) allevamento di pollame e animali da pascolo	
	leggero.	
	La cooperativa inoltre potrà:	
	- promuovere e svolgere attività di formazione	
	professionale, insegnamento, consulenza, ricerca,	
	documentazione - ed attività editoriali connesse - sia per i	
	Soci che per i non Soci;	
	- promuovere ed organizzare eventi, convegni, seminari e	
	similari relativamente alle materie costituenti l'Oggetto	
	Sociale;	
	- istituire circoli culturali e di promozione sociale;	
	- commercializzare prodotti e servizi offrendoli a terzi,	
	ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite	
	gare d'appalto, licitazioni e similari;	
	- acquistare e/o gestire immobili atti ad ospitare tutte	
	le attività e le iniziative svolte dalla cooperativa o da	
	soggetti terzi, nel rispetto degli scopi sociali;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti e il credito.	
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in	
	proprio che per conto di committenti privati o pubblici.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	

	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi comprese le ulteriori attività connesse ed	
	affini a quelle sopra elencate; potrà assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato; potrà costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.	
	Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo	
	di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11	
	Legge 381/91, oltre che favorire il finanziamento, lo	
	sviluppo e la produttività sociale ed economica delle	
	attività di altre cooperative imprese pubbliche e private,	
	anche attraverso la partecipazione alla formazione del	
	capitale sociale.	
	La Cooperativa, ricorrendone i presupposti di legge, può	
	ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci.	
	È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545-septies del Codice Civile.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale, nonché i soci	
	svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91, nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	

	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Art.5 bis (Soci volontari)	
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991.	
	Art.5 ter (Soci persone giuridiche)	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come	
	previsto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	

	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il	
	socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può	
	rappresentare in assemblea altri soci cooperatori o	
	finanziatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare	
	i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	

	legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la	
	delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	

	modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti	
	o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere,	
	la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	

	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che	
	l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione	
	si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme	
	da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal precedente art. 7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa	
	in conformità agli scopi e all'oggetto sociale. Per tutti i	
	rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è	

	persona fisica.
	Art. 11 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
	socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al
	raggiungimento degli scopi sociali.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
	raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo
	constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di
	recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del
	presente statuto, legittimino il recesso.
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al
	successivo articolo 35.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera
	raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	

	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori che	
	presuppongano lo scioglimento del rapporto di lavoro;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.	
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma	
	precedente lettera i), il provvedimento può non essere	
	adottato qualora il socio possa comunque continuare a	
	contribuire al perseguimento degli scopi sociali, in	
	particolare qualora possa proseguire attività di volontariato	
	nell'ambito della Cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno	
	altresì obbligo di notificare il provvedimento al socio	
	escluso.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 35.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23	
	e 26, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	

	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del Codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione alla Società possono richiedere di	
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo,	
	previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del	
	precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute	
	con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di	

	riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Norme applicabili)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto e ferma restando la necessaria presenza dei	
	requisiti richiesti dalle norme di legge, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.	
	2526 cod. civ.; le partecipazioni dei soci finanziatori sono	
	rappresentate da azioni.	
	Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di	
	trasferimento.	
	Art. 17 (Imputazione a capitale sociale)	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	

	conferimenti dei soci sovventori così come previsto dall'Art.	
	24 del presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500	
	(cinquecento) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	Art.18 (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	
	l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere	
	al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata	

	dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio	
	finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore,	
	non può trasferire i titoli ai soci ordinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 19 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero	
	l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare	
	lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524	
	e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per	
	i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che	
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione	
	all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo	
	articolo 24 ad esse spettante, e gli eventuali diritti	
	patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti	
	ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni	
	generali contenute nel presente statuto.	

	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.	
	Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non	
	possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente	
	entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente,	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa.	
	Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti	
	ai soli soci finanziatori.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni	
	destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da	

	parte di tale categoria di un numero maggiore di	
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo	
	dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 20 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al	
	precedente articolo 19.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera, comunque,	
	nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19,	
	può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti	
	annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	

	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori	
	medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore.	
	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale, sia della quota parte di	
	riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il	
	diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci.	
	Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione	
	di emissione delle azioni può escludere la possibilità di	
	recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste	
	dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di	

	riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	Art. 21 (Diritti di partecipazione alle assemblee)	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune	
	della categoria, quando questi lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente	
	Statuto.	
	Art.22 (Strumenti finanziari di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	

	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì	
	i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	

	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del	
	valore da un minimo di 100 (cento) euro fino al	
	massimo consentito dalla legge;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del	
	valore di euro 500 (cinquecento);	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del	
	valore di euro 500 (cinquecento), destinate al	
	Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale di	
	cui all'articolo 17 del presente statuto;	

	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili in favore dei soci	
	finanziatori diversi dai soci cooperatori, formate ai sensi	
	dell'articolo 26;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni	
	sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote	
	sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti	
	lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 25 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata.	

	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 35.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle	
	norme di legge. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di	
	Amministrazione la redazione del bilancio sociale.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	

	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 23 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 22;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni	
	dei soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie ai	

	sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea	
	può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei	
	precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto	
	della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione e della quota del 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale venga devoluta al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio;	
	2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con	
	le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro	
	e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	3) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;	
	4) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi	

	da corrispondere per la loro attività collegiale;	
	5) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio	
	sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da	
	corrispondere loro;	
	6) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	8) l'approvazione dei regolamenti interni con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono	
	assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità	
	previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e l'organo di controllo, se nominato.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	

	sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i	
	soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto. Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del	
	presente statuto.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre o più membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina. Gli amministratori non possono	
	essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti che si trovino nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di	
	prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.	
	Non possono essere altresì nominati alla carica di	
	amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano	

	una comprovata esperienza nell'amministrazione di società	
	cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore	
	economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto	
	sociale.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle	
	società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti	
	con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente e un Vicepresidente che ne fa le veci in	
	caso di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve	
	essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di	

	controllo, se nominato. Le adunanze del consiglio di	
	amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche	
	senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i	
	poteri per l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	

	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società. Ogni 180	
	(centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'organo di controllo se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Gli amministratori hanno dovere di istituire un assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla	
	natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione	
	della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della	

	perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza	
	indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti	
	previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il	
	recupero della continuità aziendale.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli	
	amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei	
	soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari	
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	

	dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Art. 34 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei	
	soci, la Cooperativa procede alla nomina del sindaco unico.	
	Il sindaco unico, iscritto nell'apposito Registro dei	
	revisori legali dei conti, dura in carica tre esercizi e	
	scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Egli è rieleggibile. Non possono essere nominati alla carica	
	di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che	
	si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di	
	controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	

	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	richiamo a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di	
	controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei	
	presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c.,	
	l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea, al quale si applicano le norme	
	precedentemente dettate per il sindaco unico.	

	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	
	conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età.	
	I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.	
	I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni collegio sindacale e sottoscritto dagli	
	intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	In alternativa al sindaco unico, la cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di	
	revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e	
	seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in	
	materia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (Clausola arbitrale)	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente del Tribunale competente per	
	territorio secondo la sede sociale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)	

	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando	
	ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2545- duodecies	
	del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria,	
	la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dello Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente	
	articolo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del	
	ristorno;	
	all'assegnazione ai soci finanziatori diversi dai soci	
	cooperatori, di ulteriori importi il cui valore sia pari alla	
	quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative	
	e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Art.38 (Clausole mutualistiche)	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche	
	di cui all'articolo 2514 del Codice civile, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	

	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 39 (Organi Collegiali - Norma di rinvio)	
	La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea,	
	consiglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è	
	fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della	
	riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia,	
	nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto	
	con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di	
	qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di	
	assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di	
	cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per	
	le riunioni urgenti del Consiglio di Amministrazione può	
	essere inoltrato in termini più brevi.	

	E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni	
	collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele	
	o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e parità di	
	trattamento; in particolare deve essere consentito:	
	- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare	
	identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- agli intervenuti di consultare atti e documenti,	
	partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie	
	al collegamento audio-video da attivare ai fini dello	
	svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel	
	luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto	
	verbalizzante.	
	** ** * ** **	
	F.to GIULIA FIORUCCI	
	F.to BARBI ALESSIO	
	F.to DYLAN GIACOMETTI	
	F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio	

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del
registro delle imprese.
Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella All. B D.P.R. 642/72.